



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/482 **DEL** 14/11/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO L.R. n. 25/88, art. 6. Comune di L'Aquila (AQ) – CONCESSIONE TERRE CIVICHE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE IN LOC. "MONTE CATICCHIO " –DITTA CAVA INERTI DI SECONDINO CIUFFINI S.A.S.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 1766/27;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 3/98;

VISTA la L.R. n. 68/99 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 0025486 del 08/03/2017, acquisita agli atti in data 22/03/2017, prot. n. RA0076207/17, il Dirigente del Settore Ambiente Ufficio Cave del Comune dell'Aquila, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2016, ha richiesto l'autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per concedere terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Ditta Cava Inerti Di Secondino Ciuffini S.a.S.;
- che le particelle oggetto di richiesta sono le seguenti: foglio di mappa 15, particelle nn. 1 (in parte), 2, 3, 4, 5, 375, 50 (in parte), 22 (in parte), 21 (in parte), 379 (in parte), 20 (in parte), 378 (in parte), 377 (in parte), 588, 376, 15 (in parte), 7, 14, 6, 590, 589, 8 (in parte), 473 (in parte), 9 (in parte), 10 (in parte), 11 (in parte), 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 (in parte), 32 (in parte), 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 (in parte), 643 (in parte), per una superficie complessiva di mq 60.000;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di L'Aquila durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 11/02/2016;

VISTA la sentenza del Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Abruzzo n. 21, Cron. N.276, del 21/03/2016 che ha rigettato il ricorso presentato dall'ASBUC di Tempera legato all'esistenza in parte di un diritto esclusivo ed in parte una promiscuità sui terreni facenti parte del Monte Caticchio, riconfermando l'appartenenza degli stessi al demanio di Paganica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DH7/12/Usi Civici del 15/01/2007 di reintegra delle terre civiche al demanio collettivo di Tempera riportate in catasto al foglio di mappa n. 15, particelle nn. 374, 377, 378, 379, 383, 473, 508, 551, 552, 588, 589, 590, 639, 737, 738 e 739;

RITENUTO, necessario provvedere per la continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa a favore della collettività di Paganica dei terreni riportati in catasto di L'Aquila, sezione di Paganica, al foglio di mappa n. 15, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 21, 379, 20, 378, 377, 588, 376, 15, 7, 14, 6, 590, 589, 8, 473, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28, 32, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 e 643, in quanto risultano intestati a privati cittadini;

RITENUTO, infine, di dover attribuire al Sindaco del Comune di L'Aquila l'onere di effettuare le volture catastali, a favore della collettività del Comune di L'Aquila, demanio collettivo di Paganica e alla relativa trascrizione delle stesse presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila;

CONSIDERATO che le spese per effettuare la voltura e la trascrizione sono a carico del Comune di L'Aquila stante l'estraneità della Regione alla gestione amministrativa corrente dei beni di uso civico e dai proventi da essa derivanti;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n.819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- A) di reintegrare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.25/88, a favore della collettività del Comune di L'Aquila - Amministrazione Separata di Paganica i terreni ubicati in catasto di L'Aquila, sezione di Paganica, al foglio di mappa n. 15, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 21, 379, 20, 378, 377, 588, 376, 15, 7, 14, 6, 590, 589, 8, 473, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28, 32, 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 e 643;
- B) il Sindaco del Comune di L'Aquila è tenuto ad effettuare le volture catastali presso l'Ufficio Tecnico Erariale di L'Aquila con la seguente denominazione "Comune di L'Aquila - Amministrazione Separata di Paganica - Demanio Civico" e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila, con spese a carico del Comune stesso;

La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n.01/12/1981 n.692.

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di L'Aquila, Sezione di Paganica, riportata in catasto al Foglio 15 foglio di mappa 15, particelle nn. 1 (in parte), 2, 3, 4, 5, 375, 50 (in parte), 22 (in parte), 21 (in parte), 379 (in parte), 20 (in parte), 378 (in parte), 377 (in parte), 588, 376, 15 (in parte), 7, 14, 6, 590, 589, 8 (in parte), 473 (in parte), 9 (in parte), 10 (in parte), 11 (in parte), 12, 13, 25, 551, 552, 383, 639, 30, 26, 28 (in parte), 32 (in parte), 384, 29, 737, 385, 740, 739, 738, 31, 33 (in parte), 643 (in parte), per una superficie complessiva di mq 60.000, alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della L. 1766/27 e n.7 della L.R. n 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della L. 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di L'Aquila a concedere le terre civiche come sopra specificate per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della ditta Cava Inerti Di Secondino Ciuffini S.a.S ai sensi dell'art. 12 della L.1766/27 siccome recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/88 nonché degli artt. 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. 332/28 e art. 1 della L.R. n. 3/98;
- 3) Il Comune deve imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di concessione del canone annuo minimo garantito pari ad € 2.225,00 - se non vi è attività estrattiva tale canone viene incamerato e non viene portato in detrazione - nonché il prezzo al mc di materiale che si andrà ad estrarre, come stabilito dal comma 9 dell'art. 2 della L.R. n. 68/99; dette valutazioni devono essere indicizzate ogni anno sulla base degli indici Istat di svalutazione monetaria a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; D) di soddisfare eventuali diritti di terzi sui terreni da acquisire non rilevati dalla documentazione in possesso del Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristino dello stato dei luoghi, risanato da un punto di vista ambientale, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione; G) prima della stipula dell'atto di concessione predisporre un progetto esecutivo di escavazione e ripristino ambientale da sottoporre all'approvazione del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione rispettando eventuali divieti o prescrizioni che fossero emanati in merito; H) effettuare le misurazioni ogni anno o frazione di anno, al fine di quantificare il materiale che si andrà ad estrarre; I) l'eventuale terreno vegetale che si andrà ad estrarre deve essere depositato su apposito sito individuato dal Comune al fine di consentire il ripristino ambientale;
- 4) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo in via S. Basilio, 2/a - L'Aquila la seguente documentazione: 1) IGM 1: 25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune a stipulare l'atto di concessione entro 2 (due) anni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 6) di fare obbligo al Comune a reinvestire i proventi derivanti dalla presente concessione secondo il disposto dall'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 7) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi

Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara -
tel. 085/7672812;

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale

L' Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, può concedere eventuali proroghe, richieste prima della scadenza di cui al punto 5), per la stipula dell'atto di concessione ed eliminare eventuali errori materiali derivanti da trascrizioni dei dati;

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di L'Aquila, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione dell'iniziativa che si andrà a realizzare.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di L'Aquila ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente